



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

Documento

Proposte di modifica al Titolo VII del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

- Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 -



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

Commissione “Revisione dei principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali”

Area “Economia degli Enti locali”

CONSIGLIERI DELEGATI

Davide Di Russo – Consigliere

Remigio E.M. Sequi – Consigliere

COMPONENTI

Marco Castellani

Maurizio Delfino

Giuseppe Munafò

Gabriella Nardelli

Tommaso Pazzaglini

Stefano Pozzoli

Marco Rossi

Patrizia Ruffini

Eugenio Russo

Mario Turco

Andrea Ziruolo

UFFICIO LEGISLATIVO CNDCEC

Antonio Miele

RICERCATRICE FNC

Anna De Toni

Ottobre 2021



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

Premessa

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presenta le seguenti proposte di modifica al Titolo VII del Testo Unico degli Enti locali - d.lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Le proposte sono elaborate alla luce del ddl 14.10.2021 recante “Delega al Governo per la revisione del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e altre disposizioni per la funzionalità degli enti locali”.

Il disegno di legge, infatti, con riferimento alla disciplina della revisione economico finanziaria prevede – all’art. 5 (rubricato “Modifiche alla disciplina delle funzioni di revisione economico-finanziaria e risanamento degli enti locali”) – che il Governo, nell’ambito della delega, provveda alla “valorizzazione della revisione economico-finanziaria” nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti principi:

- revisione organica della disciplina della funzione di revisione economico-finanziaria e del funzionamento dell’organo di revisione, garantendone l’indipendenza e la professionalità, nonché ridefinizione delle competenze, anche al fine di rendere più rapida ed efficace l’attività di controllo sugli atti dell’ente (lett. b);
- previsione di istituti organizzativi volti a favorire la formazione anche pratica (lett. c);
- ampliamento del numero di enti, in base alla soglia demografica, per i quali l’organo di revisione deve essere previsto in forma collegiale, a garanzia di un maggior controllo (lett. d);
- individuazione di criteri per l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti nel rispetto dei seguenti principi:
 - 1) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri e popolazione di ciascun comune;
 - 2) previsione della necessità, ai fini dell’iscrizione, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali;
 - 3) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali (lett. e);
- limitazione del divieto di più di due incarichi da revisore nello stesso ente solo al caso di incarichi consecutivi (lett. f)

Si espongono di seguito le proposte elaborate, riportando, con riferimento a ciascun articolo dell’attuale Titolo VII (i) la formulazione attuale, (ii) il testo dell’intervento modificatore (iii) le ragioni della modifica proposta (iv) la formulazione risultante all’esito delle modifiche, con evidenza delle parti modificate.



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

Art. 234

Organo di revisione economico-finanziario

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

- a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni ((, salvo quanto previsto dal comma 3-bis,)) e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

((3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione)).

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

PROPOSTA

L'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è sostituito dal seguente:

1. Salvo quanto previsto al comma 2, nei comuni, nelle province, nelle città metropolitane e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un organo di revisione composto da tre membri. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri l'organo di revisione svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

2. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata a un organo di revisione monocratico.

3. I componenti dell'organo di revisione sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali acquisita attraverso la frequenza ad attività formative certificate.

4. Nei casi previsti dal comma 1, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente è eletto a maggioranza dei membri dal consiglio e dalle unioni di comuni, ed è scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia di più elevata qualificazione professionale prevista dal regolamento di cui al comma 3.



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

5. Nei casi previsti dal comma 1, un componente dell'organo di revisione è scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia di minor qualificazione professionale prevista dal regolamento di cui al comma 3.

6. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

La proposta prevede l'integrale riscrittura dell'art. 234 e, in coerenza con quanto previsto dall'art. 5, lett. e) del ddl, intende anzitutto armonizzare l'attuale disciplina della nomina dell'organo di revisione, incorporando nel Tuel la previsione dei co. 25 e 25-bis dell'art. 16, d.l. 138/2011, conv. con mod. dalla legge 148/2011.

Rispetto all'attuale formulazione dei co. 25 e 25-bis si prevedono però due novità.

Anzitutto si ripristina l'ambito regionale di iscrizione nell'elenco dei revisori (rispetto a quello provinciale attualmente vigente).

Ciò in quanto l'ambito provinciale implica una drastica riduzione del ventaglio di professionisti dei quali l'ente potrebbe potenzialmente avvalersi; oltre a determinare il rischio di una forte disincentivazione alla formazione di professionalità adeguate all'incarico: nelle realtà provinciali meno estese, infatti, la possibilità di accedere alla carica viene ad essere, com'è intuitivo, estremamente contenuta, in quanto limitata ai (soli) comuni compresi nell'ambito provinciale. Di modo che, a fronte delle contenute *chances* di estrazione, vi è il rischio che il professionista sia indotto a non investire nella necessaria formazione in funzione di un'attività che difficilmente potrebbe essere chiamato a svolgere. D'altro canto, l'obiettivo che con l'introduzione dell'ambito regionale si è dichiarato apertamente di perseguire (evitare, cioè che il revisore sia gravato di eccessivi costi di trasferta) è già ampiamente assicurato – a legislazione vigente – dalla facoltà del nominato revisore di rifiutare l'incarico, previa valutazione, appunto, della sua convenienza economica alla luce delle spese di trasferta da affrontare.

In secondo luogo, in coerenza con quanto previsto all'art.5, lett. b), c) ed e) del ddl, si prevede che la qualificazione professionale del revisore (che costituisce uno dei tre principi che presidono alla fissazione dei criteri per l'inserimento nell'elenco) sia acquisita attraverso la partecipazione ad attività formative anche pratiche attestata dal Ministero dell'Interno quale organo competente alla verifica e certificazione del possesso dei requisiti per l'iscrizione all'elenco dei revisori tenuto dallo stesso Ministero.

Si invita peraltro a valutare l'opportunità di integrare, quanto alla scelta del presidente negli organi collegiali, sorteggio e metodo elettivo, in modo da attenuare la discrezionalità dell'ente. In tale ottica, potrebbe essere considerata una soluzione che preveda che il presidente è eletto dal consiglio dell'ente entro una rosa di nomi estratti dall'elenco.

La nuova formulazione dell'art. 234, poi, prevede - in attuazione con quanto previsto dall'art. 5, lett. d) del ddl – all'ampliamento del numero di enti per i quali l'organo di revisione deve essere previsto in forma collegiale, in base alla soglia demografica e così:

- riduce a 5.000 abitanti la soglia demografica degli enti al di sotto della quale l'organo di revisione ha struttura monocratica;
- prevede che tutte le unioni di comuni, senza differenziazioni, si dotino di un organo di revisione collegiale.

Infine, in coerenza con quanto previsto all'art. 5, lett. c) del ddl, si prevede che, in caso di organo collegiale, uno dei tre membri sia attinto dalla fascia di minor qualificazione professionale; in tal modo intendendosi favorire un percorso di crescita che consenta al professionista meno rodato di operare al fianco di colleghi di consolidata esperienza, così venendosi a configurare un periodo di sostanziale apprendistato revisionale. A



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

tal riguardo, si invita a valutare l'opportunità di calibrare l'algoritmo di estrazione in modo da aumentare le probabilità di estrazione di professionisti senza precedenti incarichi di revisione.

TESTO RISULTANTE DALLA MODIFICA (con novità in grassetto tra parentesi)

Art. 234

Organo di revisione economico-finanziario

(1. Salvo quanto previsto al comma 2, nei comuni, nelle province, nelle città metropolitane e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un organo di revisione composto da tre membri. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri l'organo di revisione svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

2. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata a un organo di revisione monocratico.

3. I componenti dell'organo di revisione sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali acquisita attraverso la frequenza ad attività formative certificate.

4. Nei casi previsti dal comma 1, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente è eletto a maggioranza dei membri dal consiglio e dalle unioni di comuni, ed è scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia di più elevata qualificazione professionale prevista dal regolamento di cui al comma 3.

5. Nei casi previsti dal comma 1, un componente dell'organo di revisione è scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia di minor qualificazione professionale prevista dal regolamento di cui al comma 3.

6. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.)

* * *



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

Articolo 235

Durata dell'incarico e cause di cessazione

1. *L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e ((i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale)). Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.*

2. *Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).*

3. *Il revisore cessa dall'incarico per:*

- a) scadenza del mandato;*
- b) dimissioni volontarie ((da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente));*
- c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.*

PROPOSTA

All'articolo 235, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dopo la parola "incarico" aggiungere la seguente "consecutivamente".

Al comma 2, dopo la parola "inadempienza" aggiungere "grave e obiettivamente ingiustificabile".

In attuazione di quanto all'art. 5, lett. f) del ddl. si prevede di limitare il divieto di assumere nuovi incarichi presso l'ente al solo caso di terzo incarico immediatamente successivo a due consecutivi.

Allo stesso tempo, in coerenza con quanto previsto all'art. 5, lett. b) del ddl, si propone di intervenire al comma 2 dell'art. 235, per enfatizzare il fatto che l'inadempienza è causa di revoca solo se caratterizzata da gravità e mancanza di obiettiva giustificazione.

Al riguardo, già l'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell'Interno in data 25 giugno 2021 ha avviato l'esame di un atto di orientamento, volto a favorire una più puntuale qualificazione dell'inadempienza rilevante ai fini della revoca e a introdurre un procedimento per la definizione stragiudiziale di eventuali controversie insorte in ordine all'applicazione delle disposizioni in questione.

Sul tema dell'inadempienza del revisore nel caso di mancata emissione del parere entro i termini previsti dal regolamento di contabilità i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione pubblicati dal CNDCEC nel 2019 precisano che il regolamento di contabilità dell'ente deve stabilire entro quale termine l'Organo di revisione dovrà dare il parere, tenendo conto delle necessità dell'ente e di quelle dell'Organo di revisione di poter approfondire e valutare i contenuti, gli effetti della proposta e formulare il parere. Un termine regolamentare non congruo, non consentendo un adeguato controllo, costituisce grave irregolarità contabile che può essere oggetto di segnalazione al Consiglio e alla Sezione di controllo competente della Corte dei conti.



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

TESTO RISULTANTE DALLA MODIFICA (con novità in grassetto tra parentesi)

Articolo 235

Durata dell'incarico e cause di cessazione

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e ((i suoi componenti non possono svolgere l'incarico **(consecutivamente)** per più di due volte nello stesso ente locale)). Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza **(grave e obiettivamente ingiustificabile)** ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie ((da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente));
- c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.

* * *

Articolo 236

Incompatibilità e ineleggibilità dei revisori

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, (...) dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Invariato

* * *



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

Articolo 237

Funzionamento del collegio dei revisori

1. *Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.*
2. *Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.*

Invariato

* * *

Articolo 238

Limiti all'affidamento di incarichi

1. *Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.*
2. *L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.*

Invariato

* * *

Articolo 239

Funzioni dell'organo di revisione

1. *L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:*
 - a) *attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;*
 - b) *pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:*
 - 1) *strumenti di programmazione economico-finanziaria;*
 - 2) *proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio ((escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.));*
 - 3) *modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;*
 - 4) *proposte di ricorso all'indebitamento;*



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare ((di approvazione)) del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione ((dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e)) contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

((d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;))

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223;

1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori.

L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre, all'organo di revisione sono trasmessi:

a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente;

b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

PROPOSTA

All'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, lett. b), punto 2), dopo le parole "bilancio di previsione" aggiungere le seguenti "entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo"; dopo la parola "giunta" aggiungere le parole "salvo quelle per motivi di urgenza";

-al comma 1, lett. b), punto 4), dopo la parola "indebitamento" aggiungere "e di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione di mutui o altri contratti di approvvigionamento finanziario";

-al comma 1, lett. b), punto 6), alla fine aggiungere "che rientrano nella competenza funzionale del Consiglio";

- al comma 1, lett. b), dopo il punto 7) aggiungere il seguente: "8) atti di programmazione in materia di personale al fine di verificare il rispetto dei vincoli normativi. All'organo di revisione non compete quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001";

- al comma 1, lett. d), sostituire la parola "produttività" con la parola "efficacia";

- al comma 1, lett. d-bis), alla fine aggiungere quanto segue "con riferimento alla correttezza della procedura utilizzata dall'ente per la redazione dello schema di bilancio e alla relazione sulla gestione consolidata della nota integrativa".

- sostituire il comma 1-bis con il seguente: "1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b), n.2 del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile.";

dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:

"1-ter. Negli altri pareri è espresso un giudizio degli effetti del provvedimento proposto sugli equilibri finanziari, economici e patrimoniali anche prospettici dell'ente, sul rispetto dei vincoli di legge e, quanto ai regolamenti, sul rispetto dei principi di adeguatezza, semplificazione e trasparenza";

"1-quater. I pareri di cui al comma 1 lettera b) sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto a adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione."

-il comma 4, è sostituito dal seguente "L'organo della revisione può, con atto motivato e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'ente, incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti per l'inserimento nell'elenco cui all'articolo 234, comma 3. In caso di organo collegiale, il collaboratore è nominato all'unanimità. I relativi compensi del collaboratore rimangono a carico dell'organo di revisione";

-al comma 6, alla fine, aggiungere ", stabilendone il compenso aggiuntivo".

In coerenza con quanto previsto dall'art. 5, co. 1, lett. b), e in particolare, rispetto all'obiettivo di ridefinire le competenze dell'organo di revisione (anche al fine di renderne più efficace e rapida l'attività di controllo sugli atti dell'ente, si propone di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

-
- prevedere, alla lettera b), punto 2 del comma 1, il parere dell'organo di revisione sulla proposta alle variazioni di bilancio se adottate dalla giunta per motivi di urgenza, considerato che, in tali fattispecie la giunta si sostituisce al consiglio (lasciando ferma, per il medesimo motivo, l'esclusione per gli ulteriori atti di competenza della giunta);
 - prevedere, sempre alla lettera b), punto 2 del comma 1 che il parere al bilancio di previsione sia reso entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo (ciò in quanto, trattandosi dell'atto di maggior rilevanza dell'ente, è ragionevole fissare un termine quantomeno non inferiore a quello previsto in relazione al rendiconto e al bilancio consolidato);
 - prevedere, ancora alla lettera b), punto 4), che l'organo di revisione renda parere anche su tutte le proposte di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione di contratti di approvvigionamento finanziario, ovviamente a prescindere dal fatto che siano di competenza dell'organo consiliare o esecutivo, superando così i dubbi applicativi ingeneratisi in relazione a quanto previsto dall'articolo 113 del decreto-legge n. 34 del 2020;
 - prevedere, alla lettera b), punto 6 del comma 1, che il parere sulle transazioni è dovuto solo per quelle che rientrano nella competenza funzionale del consiglio;
 - precisare che l'organo di revisione non compete quanto previsto dall'art. 40-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, trattandosi di controlli di natura giuridica che rientrano, in quanto tali, nell'ambito delle incombenze del segretario; e, nel contempo, precisare che, pertanto, il revisore rende un parere in materia di personale con esclusivo riferimento agli atti di programmazione al fine di verificare il perseguimento del contenimento della spesa nonché in sede di rendiconto per verificare l'effettivo rispetto del vincolo della riduzione della spesa;
 - precisare, in coerenza con quanto indicato nel Principio contabile Allegato 4/4 al d.lgs. 11/2011, che la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui al comma 1, lett. d-bis è riferita alla correttezza della procedura utilizzata dall'ente per la redazione dello schema di bilancio e alla relazione sulla gestione consolidata della nota integrativa.

Inoltre, sempre in coerenza con quanto previsto all'art. 5, lett. b) del ddl, si interviene sul comma 1-bis a modulare il contenuto dei pareri del revisore in ragione della tipologia degli atti, a seconda che questi presentino o meno un diretto riflesso sulle previsioni di bilancio.

Il comma in questione, infatti, nella formulazione attuale impone al revisore di esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, su tutte e sette le tipologie di atti fondamentali indicate nel comma 1, sebbene detto schema risulta evidentemente incongruo rispetto agli atti diversi da quelli previsti al n. 2 della lettera b).

Per l'effetto, si ritiene ragionevole conservare solo per gli atti di cui al n. 2 della lettera b) del comma 1 la previsione per cui il revisore è chiamato a esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti; mentre per gli altri atti si prevede che il giudizio del revisore riguardi gli effetti del provvedimento proposto sugli equilibri finanziari, economici e patrimoniali anche prospettici dell'ente, sul rispetto dei vincoli di legge e, quanto ai regolamenti, sul rispetto dei principi di adeguatezza, semplificazione e trasparenza.

Nel medesimo solco, la proposta interviene sul comma 4, per integrare la disciplina del collaboratore, alla luce delle indicazioni fornite dall'Osservatorio del Ministero dell'Interno con atto di indirizzo 12 marzo 2018 e quindi si prevede che:

- la nomina sia adottata con atto formale, motivato (evidentemente in modo adeguato, con riferimento ai criteri adottati e alle valutazioni effettuate) e pubblicato sul sito dell'ente;
- che in caso di organo collegiale, l'esigenza di incaricare un collaboratore e quindi la relativa nomina, sia adottata all'unanimità.



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

Si provvede poi a correggere lo stesso comma 4, eliminando il rinvio al comma 2 dell'art. 234, e sostituendolo con il riferimento al comma 3 in modo da coordinare la modifica in esame con quella che investe detto articolo.

In coerenza poi con l'art. 1, co. 2, lett. a) del ddl, laddove si precisa che i decreti delegati provvedono, tra l'altro, a una "ricognizione delle norme statali vigenti in materia per provvedere al loro coordinamento formale e sostanziale e al loro aggiornamento e adeguamento in funzione anche delle esigenze di semplificazione del linguaggio normativo [...] per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica [...]" si propone di modificare il comma 1, lett. d) sostituendo alla parola "produttività", la parola "efficacia". Ciò in quanto il principio di efficacia, che misura i risultati effettivamente ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati (in un piano o un programma), è più aderente all'attività della pubblica amministrazione (declinata come amministrazione di risultato) rispetto a quello di produttività, che invece evoca un contesto maggiormente privatistico.

Infine, si propone di integrare il comma 6 in modo da prevedere che, in caso di ampliamento di funzioni, al revisore debba essere riconosciuto un compenso aggiuntivo. Ciò in coerenza con quanto previsto all'art. 5, co.1, lett. b) del ddl, posto che l'obiettivo di garantire indipendenza e professionalità del revisore presuppone un compenso equo o comunque adeguato alla complessità dell'incarico (sul punto, si veda quanto più diffusamente esposto oltre nell'espone le proposte di modifica all'art. 241).

TESTO RISULTANTE DALLA MODIFICA (con novità in grassetto tra parentesi)

Articolo 239

Funzioni dell'organo di revisione

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
 - a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
 - b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
 - 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
 - 2) proposta di bilancio di previsione (**entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo**) verifica degli equilibri e variazioni di bilancio ((escluse quelle attribuite alla competenza della giunta (**salvo quelle per motivi di urgenza**), del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.));
 - 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
 - 4) proposte di ricorso all'indebitamento (**e di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione di mutui o altri contratti di approvvigionamento finanziario**);
 - 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
 - 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni (**che rientrano nella competenza funzionale del Consiglio**);



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

(8) atti di programmazione in materia di personale al fine di verificare il rispetto dei vincoli normativi. All'organo di revisione non compete quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001);

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare ((di approvazione)) del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione ((dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e)) contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, **(efficacia)** ed economicità della gestione;

((d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo **(con riferimento alla correttezza della procedura utilizzata dall'ente per la redazione dello schema di bilancio e alla relazione sulla gestione consolidata della nota integrativa)** ;))

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223;

1-bis. (Nei pareri di cui alla lettera b), n.2 del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile).

(1-ter. Negli altri pareri è espresso un giudizio degli effetti del provvedimento proposto sugli equilibri finanziari, economici e patrimoniali anche prospettici dell'ente, sul rispetto dei vincoli di legge e, quanto ai regolamenti, sul rispetto dei principi di adeguatezza, semplificazione e trasparenza.)"

(1-quater. I pareri di cui al comma 1 lettera b) sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto a adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.)

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre, all'organo di revisione sono trasmessi:

a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente;

b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

4. **(L'organo della revisione può, con atto motivato e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'ente, incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti per l'inserimento nell'elenco cui all'articolo 234, comma 3. In caso di organo collegiale, il collaboratore è nominato all'unanimità. I relativi compensi del collaboratore rimangono a carico dell'organo di revisione).**

5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori (**stabilendone il compenso aggiuntivo**).

* * *

Articolo 240

Responsabilità dell'organo di revisione

1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione dei loro uffici.

Invariato

* * *

Articolo 241

Compenso dei revisori

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.

2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.

3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.

4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.

5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.

((6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi)).

7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.

PROPOSTA

All'articolo 241, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dopo la parola "massimi" aggiungere le seguenti "e minimi"; alla fine, aggiungere il seguente periodo: "Il limite minimo non può essere comunque minore del limite massimo previsto per la classe demografica inferiore a quella di appartenenza e, per gli enti locali appartenenti alla fascia più bassa, all'80 per cento del compenso base anno lordo stabilito per detta classe."

Il comma 6-bis è sostituito dal seguente "Ai componenti dell'organo di revisione che risiedono fuori del comune ove ha sede il rispettivo ente è dovuto il rimborso delle spese di viaggio nella misura fissata dal decreto previsto dall'articolo 84, e di soggiorno effettivamente sostenute per lo svolgimento delle funzioni. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute"

In coerenza con quanto previsto all'art. 5, co.1, lett. b) del ddl, con particolare riferimento alla parte in cui prevede che il legislatore delegato provveda a interventi idonei a garantire indipendenza e professionalità del revisore, la proposta prevede che la norma primaria assegni a quella secondaria di fissare anche un limite minimo al compenso, che viene individuato con quello massimo della soglia immediatamente inferiore. Ciò anche in continuità con quanto evidenziato dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell'interno, il quale - con atto di orientamento ex art. 154 comma 2, Tuel del 13.7.2017 - ha ritenuto che i limiti minimi al compenso vadano considerarsi coincidenti - nel silenzio del legislatore - con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore e, per i revisori dei Comuni con meno di 500 abitanti e delle Province e Città Metropolitane sino a 400mila abitanti, con l'80% del compenso base annuo lordo stabilito per la fascia di appartenenza. Il comma 1 dell'art. 241, nella formulazione attuale, delega a una norma di rango secondario di determinare i soli limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti, prendendo quali parametri oggettivi di riferimento la classe demografica e le spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale. La disciplina in vigore, per contro, non fissa espressamente un limite minimo, esponendo quindi il revisore a offerte di remunerazione in misura oggettivamente incongrua rispetto alla delicatezza della funzione di revisione, oltre che inadeguata a garantire gli elevati *standard* di diligenza e professionalità richiesti dalla complessità dell'incarico, con il rischio di comprometterne l'efficienza, a detrimento dell'interesse pubblico tutelato e al principio di buon andamento della p.a. (art. 97, Cost.).

Nella stessa ottica, si propone di intervenire sul comma 6-bis, prevedendo il rimborso integrale delle spese documentate e giustificate sulla base di meccanismi che costituiscono adattamento di quelli che l'articolo 84 prevede per il rimborso delle spese degli amministratori.



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

Ciò in quanto l'attuale previsione di un tetto di rimborsabilità massima delle spese di viaggio, vitto e alloggio pari al 50% del compenso annuo, al netto degli oneri fiscali e contributivi, si traduce in un'indiretta erosione dei già di per sé inadeguati compensi, i quali rischiano di venire assorbiti (anche integralmente) dalla parte di spese non rimborsabili; spese che non è ragionevole contenere (posto che – essendo in larga misura connesse alle vacanze presso l'ente locale – sono in concreto ineliminabili) per evitare così di pregiudicare l'adempimento diligente delle molteplici incombenze connesse all'incarico.

TESTO RISULTANTE DALLA MODIFICA (con novità in grassetto tra parentesi)

Articolo 241 Compenso dei revisori

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi **(e minimi)** del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale. **(Il limite minimo non può essere comunque minore del limite massimo previsto per la classe demografica inferiore a quella di appartenenza e, per gli enti locali appartenenti alla fascia più bassa, all'80 per cento del compenso base anno lordo stabilito per detta classe.)**
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.
5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.
6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.
- ((6-bis. (Ai componenti dell'organo di revisione che risiedono fuori del comune ove ha sede il rispettivo ente è dovuto il rimborso delle spese di viaggio nella misura fissata dal decreto previsto dall'articolo 84, e di soggiorno effettivamente sostenute per lo svolgimento delle funzioni. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute).)**
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.